

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI DELLA WEB REPUTATION E DEI CANALI DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTUALI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CIG: B50BD13A81 - CUI: S10735431008202300022. ID# 361.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Bando di gara n. 11/2024, RSM ha indetto una Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice), per l’affidamento dei servizi di analisi della web reputation e dei canali di comunicazione e di realizzazione di eventuali campagne di comunicazione, con applicazione del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle

condizioni riportati nella narrativa della Provvedimento autorizzativo dell'Amministratrice Delegata n. 12 del 12/12/2024;

- il presente Appalto, per l'affidamento delle attività relative alla realizzazione dell'intervento indicato, è finanziato con le risorse assicurate dai fondi del Bilancio ordinario di RSM;
- all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- (eventuale) l'Appaltatore si avvale della Società (Ausiliaria);
- la Committente, in data __.__.____ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state rilasciate le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data __.__.____ ;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Provvedimento A.D. n. ____ del __.__.____, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione comunicata dalla Committente ai concorrenti e all'Appaltatore in data tramite Piattaforma;

- (nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva) Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- (eventuale) con nota PEC prot. RSM n. __ del __.__.2024, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, nelle more della formalizzazione del presente Contratto nei termini di legge, l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, come previste e disciplinate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore e, pertanto, la durata del presente Contratto, di cui al successivo art. 5, decorre dalla predetta data di esecuzione anticipata;
- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 11/2024;

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale;
- la documentazione tecnica allegata e/o richiamata al Bando di gara e al Capitolato e l'ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche "Documentazione tecnica");
- il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026" (PIAO) di Roma Capitale;
- la Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Il presente Contratto è disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Capitolato Tecnico (nel seguito, Capitolato) - e nel Disciplinare di gara nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

2.2 L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita presso le aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 RSM affida all'Appaltatore – che accetta senza riserve né eccezione alcuna – l'esecuzione dei servizi di analisi della web reputation e dei canali di comunicazione e di realizzazione di eventuali campagne di comunicazione, alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del _____ presentata in sede di gara, nonché alle condizioni dell'offerta tecnica, in quanto compatibili.

L'appalto è articolato nelle seguenti prestazioni, come più dettagliatamente descritte all'art. 2 del Capitolato Tecnico, da svolgere in fasi successive, ciascuna avente la durata definita dal successivo art. 2 e dall'art. 3 del Capitolato, salvi gli elementi migliorativi offerti, di cui al successivo art. 3.2:

Le prestazioni, come dettagliate al seguente punto 3, saranno quindi:

1. Analisi della web reputation e dei canali di comunicazione;
2. Attività di supporto continuativa per 12 mesi, a consumo, commissionate secondo il dettaglio di cui all'art. 3.2. del Capitolato Tecnico;
3. Eventuale realizzazione delle campagne di comunicazione di elevato impatto - attività a consumo a seconda delle necessità.

3.1.1 Analisi della web reputation e dei canali di comunicazione

L'analisi di assessment della reputation dovrà essere eseguita attraverso piattaforme specifiche che consentano di svolgere attività inerenti la strategia di monitoraggio e analisi quali-quantitativa per la valutazione dei temi, sentiment, canali e influencer.

Dovrà essere altresì svolta l'analisi dei canali "As Is" al fine di individuare elementi utili alla definizione della strategia di comunicazione. A titolo indicativo e non esaustivo andranno analizzati i siti web rispetto ai contenuti, le informazioni e le attività di comunicazione promosse sul sito web. Canali Social con particolare riferimento ai temi trattati, i format utilizzati, la composizione del messaggio anche rispetto all'efficacia dello stesso, il livello e la tipologia di engagement degli utenti.

Si passerà poi all'analisi SWOT facendo prima la proposta del piano di interventi e successivamente l'analisi swot di comunicazione.

Infine, con l'obiettivo di definire una nuova strategia di comunicazione, dovrà essere effettuata una analisi di posizionamento che metta in evidenza la sintesi degli obiettivi di comunicazione sulla mobilità e individui le ispirazioni e i valori da promuovere, messaggi e argomentazioni sui cui puntare e quindi sviluppare. Tale analisi dovrà essere affiancata con azioni di Content Strategy e Promotion Strategy attraverso l'individuazione di tematiche di maggiore interesse e delle tipologie di contenuto multiformato da declinare sui canali digitali e la loro pianificazione nel tempo.

3.1.2 Attività di supporto

Le attività del presente paragrafo sono richieste a consumo, secondo quanto disciplinato al punto 3.2. del Capitolato Tecnico.

Obiettivo dell'attività è il supporto a RSM per 12 mesi dal kick-off. Tale attività consiste, sotto il coordinamento e le necessità di RSM, nell'indirizzare e sostenere le attività di comunicazione di RSM e di Roma Capitale, attraverso il supporto operativo eseguito da un team di lavoro da dimensionare in base alle esigenze specifiche di progetto.

Le attività che vengono richieste sono di seguito rappresentate:

Supporto creativo - Ideazione del concept, progettazione delle campagne di promozione multicanale e sviluppo del design e dei materiali di comunicazione multiformato per tutti i touch point secondo le strategie di comunicazione di RSM.

Supporto contenuti - Supporto grafico e di copywriting nella produzione e gestione di contenuti di comunicazione secondo le strategie di comunicazione di RSM.

Supporto Pianificazione social - Supporto per l'indirizzo strategico, la pianificazione editoriale periodica.

Monitoraggio e analisi KPI – Analisi dell'andamento delle attività di comunicazione con produzione di report e suggerimenti per il miglioramento delle iniziative di comunicazione. Produzione di KPI ogni 15 giorni (o tempo inferiore se richiesto da RSM in particolari periodi) con presentazione dei risultati in ppt e pdf indicando le azioni che verranno messe in atto le due settimane successive per migliorare le performance dei canali di comunicazione.

Confronto e collaborazione con personale interno – confronto e collaborazione continuativa con il personale interno per la condivisione delle metodologie di lavoro che può anche prevedere sessioni formative per trasferire competenze necessarie a svolgere le attività di elaborazione di contenuti di comunicazione e/o elaborazione di elementi grafici e/o publishing via CMS e di canali social. Il piano delle attività verrà definito con i responsabili di Rsm in base alle competenze interne disponibili e all'evolvere delle necessità.

Supporto nella realizzazione e divulgazione del nuovo canale whatsapp di RSM - progettazione del canale whatsapp con individuazione dei format da utilizzare in relazione alle informazioni che verranno postate e sponsorizzazione del canale per aumentare il numero dei follower.

3.1.3 Realizzazione delle campagne di comunicazione di elevato impatto

L'affidatario dovrà eseguire tutte le attività di seguito indicate, nelle modalità e tempistiche ivi previste.

A. IDEAZIONE DEL CONCEPT E DEL FORMAT GRAFICO

L'Affidataria dovrà elaborare un concept creativo originale ed efficace, con un approccio motivazionale e incoraggiante, dalla forte connotazione culturale ed etica intorno al quale sviluppare il progetto affidato, e che risulti rappresentabile e declinabile nei vari strumenti di comunicazione, al fine di raggiungere i pubblici di riferimento e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione Capitolina.

Il fornitore dovrà altresì presentare, in coerenza con il suddetto messaggio, n° 3 proposte di claim, conciso, responsabilizzante, compreso anche lo sviluppo di payoff e body copy da applicare su specifici formati previsti dal piano media, del quale fanno parte, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, la Piattaforma giornalistica di RSM, gli slot di infomobilità nella tv in metropolitana, il circuito affissioni di Roma Capitale, le testate giornalistiche locali cartacee e digitali, le emittenti televisive, i cinema, la cartellonistica stradale sia digitale che cartacea, le emittenti radiofoniche locali (cfr. punto C), compresa la declinazione sui prodotti ADV per la promozione sui canali digitali, web e social, di RSM e Roma Capitale.

I mezzi saranno individuati da RSM e comunicati per singola campagna.

Il servizio dovrà essere presentato entro 30 gg. lavorativi dalla richiesta.

Qualora le proposte non fossero conformi alle esigenze manifestate, il fornitore incaricato sarà tenuto ad una revisione delle stesse, da ultimarsi entro e non oltre 7 gg.

dalla consegna del debriefing a cura di RSM; sarà applicata una penale per l'eventuale ritardo.

B. IDEAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

L'Affidataria dovrà inoltre predisporre la creatività della campagna attraverso l'ideazione di n° 3 proposte di visual (tra le quali sarà selezionato il progetto da sviluppare), corredate di specifico format grafico, in linea con l'identità istituzionale di Roma Capitale, ma dotato di personalità e alta riconoscibilità, in cui troveranno applicazione i claim proposti, in coerenza con il concept di cui al punto A).

Il team coinvolto dovrà partecipare a riunioni di raccordo con RSM, che potranno svolgersi anche on line, con una cadenza da definire in funzione dello svolgimento delle diverse azioni del progetto.

A titolo meramente indicativo le campagne potrebbero prevedere una prima azione di carattere sociale per far emergere il messaggio relativo alla collettività dell'azione posta in essere, per poi essere seguita da campagne successive che possono spiegare nel dettaglio alcuni aspetti salienti dei provvedimenti, dando informazioni su eventuali incentivi, deroghe e regole di funzionamento dei provvedimenti da comunicare.

A seguito di formale condivisione e approvazione da parte del management di RSM, si darà conferma finale affinché il fornitore proceda con la realizzazione dei file esecutivi definitivi e gli adattamenti previsti dal piano media.

L'attività in questione deve essere ultimata entro 30 gg dalla richiesta.

C. IDEAZIONE SPOT RADIO

L'Affidatario si occuperà della creatività dello spot radio e delle sue n° 3 declinazioni audio, attraverso l'ideazione del concept creativo, in linea con il messaggio ideato al punto A), e la stesura di n° 3 script che rappresentano i tre target individuati.

L'attività dovrà essere ultimata entro 10 gg. dalla richiesta.

I concept e gli script ideati dovranno essere validati ed approvati da RSM. In caso di mancata approvazione di parte degli stessi, l'affidatario dovrà, senza oneri aggiuntivi, eseguire le eventuali revisioni richieste da RSM.

D. PRODUZIONE N. 3 SPOT RADIO

A seguito dell'approvazione della creatività e degli script di cui al precedente punto C) l'affidatario dovrà procedere alla produzione esecutiva dei 3 spot radio della durata di 30 sec cad., provvedendo a propria cura e spese:

- alla registrazione dei 3 spot, utilizzando 1 voice over (speaker) istituzionale per claim finale e 3 voice over (speaker) tutti selezionati a cura e spese dell'affidatario, previa condivisione con RSM;
- al mixaggio audio e musica degli spot;
- alle musiche royalties free con diritti per uso radiofonico.

Tale attività dovrà essere eseguita entro 10 gg dalla richiesta.

E. IDEAZIONE SPOT VIDEO

L'Affidatario si occuperà della creatività dello spot video e delle sue n° 3 declinazioni, attraverso l'ideazione del concept creativo, in linea con il messaggio ideato al punto A), e la stesura di n° 3 storyboard che rappresentano i tre target individuati.

L'attività dovrà essere ultimata entro 15 gg dalla richiesta.

I concept e gli storyboard ideati dovranno essere validati ed approvati da RSM. In caso di mancata approvazione di parte degli stessi, l'affidatario dovrà, senza oneri aggiuntivi, eseguire le eventuali revisioni richieste da RSM.

F. PRODUZIONE SPOT VIDEO

A seguito dell'approvazione della creatività e degli storyboard di cui al precedente punto E) l'affidatario dovrà procedere alla produzione esecutiva dei 3 spot video della durata di 30 sec cad., provvedendo a propria cura e spese:

- alla selezione di immagini e video da riprese e banca dati RSM o esterne;
- alla registrazione dei 3 voice over (speaker), utilizzando 1 voice over istituzionale per claim finale e 3 voice over per lo speech, tutti selezionati a cura e spese dell'affidatario, previa condivisione con RSM;
- al montaggio e post-produzione degli spot;
- alle musiche royalties free con diritti per uso nel circuito tv metropolitana, televisione e cinematografico.

Tale attività dovrà essere eseguita entro 10 gg dalla richiesta.

Le attività illustrate nei seguenti punti potranno essere eseguite anche in parallelo, in particolare l'ideazione dello spot radio e video e la realizzazione dello spot radio e video.

3.3 L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

3.4 Variazione dei servizi

Nessuna variazione dei servizi può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Committente ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella

situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, interamente a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 L'Appalto viene dato per un importo massimo complessivo pari ad € _____ (euro _____/00), oltre IVA, così ripartito:

- a) Analisi Web Reputation di cui al punto 3.1. del Capitolato € _____, dato all'applicazione del ribasso unico percentuale quotato pari a __%, sull'importo a base d'asta fissato in **€ 35.000,00, oltre IVA**;
- b) Attività di supporto di cui all'art. 3.2. del Capitolato: **€ 123.750,00 oltre IVA, a consumo**. Le singole attività saranno attivate applicando i prezzi unitari di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale, al netto del suindicato ribasso unico percentuale quotato in sede di offerta;
- c) Campagne di comunicazione di cui al € 350.000,00 **oltre IVA, a consumo**. Le singole attività saranno attivate applicando i prezzi unitari di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale, al netto del suindicato ribasso unico percentuale quotato in sede di offerta.

Qualora RSM non utilizzasse in tutto o in parte i suindicati importi sub b) e sub c), l'appaltatore non potrà vantare qualsivoglia pretesa.

4.2 Clausole revisione prezzi

4.2.1 Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

4.2.2 L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione

delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

4.2.3 Il RPE, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto 4.3.2, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi ICT. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.2.4 Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4.2.5 Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Committente utilizzerà le risorse disponibili di cui all'art. 60, comma 5, del Codice, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

4.2.6 Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.2.7 È, altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

4.2.8 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - DURATA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

5.1 La durata complessiva massima del presente Contratto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di attivazione del contratto, che sarà attestata dal verbale di kick-off meeting. I singoli servizi avranno una durata come meglio specificata ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'attività 3.1 del capitolato tecnico, l'affidatario emetterà una unica fattura a conclusione dell'attività e previa approvazione da parte di Rsm.

Per l'attività 3.2 del capitolato tecnico, l'affidatario emetterà fattura a conclusione del singolo ordinativo richiesto secondo tempi e modalità di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico.

Per l'attività 3.3 del capitolato tecnico, l'affidatario emetterà numero 3 fatture come di seguito indicato:

- 30 % dell'importo contrattuale a completamento ed approvazione delle attività di cui al precedente art. 3.1.3 lettera A);
- 30 % dell'importo contrattuale a completamento ed approvazione delle attività di cui al precedente art. 3.1.3 lettera B);
- 40 % dell'importo contrattuale a completamento ed approvazione delle attività di cui al precedente art. 3.1.3 lettera C,D,E,F o parte di esse).

6.3 Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6.4 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge, mediante bonifico, presso la Banca,, codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare., nato a, il, C.F:, in qualità di

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti” e il CIG.

6.5 Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

6.5.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

6.5.2 L’Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 6.4;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall’appalto, una clausola sull’assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG dell’appalto medesimo: B4E6A24619.

6.5.3 L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

6.5.4 L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

6.5.5 In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 7 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coadiuvato dall'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione (Ufficio DEC) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nonché gli altri compiti/attività definiti dagli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed agli ordini che saranno impartiti dal DEC, senza che venga sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta e regolare esecuzione delle attività dell'appalto, nonché per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle stesse. L'Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni a persone e cose di qualsivoglia natura derivanti dalla non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7.2 E' fatto obbligo all'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, di designare il proprio Responsabile della Fornitura (R.F.), che seguirà le attività stesse e sarà l'interlocutore dell'Appaltatore nei confronti dell'Ufficio DEC.

Il R.F. dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Ufficio DEC inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva, per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque in conseguenza diretta o indiretta del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto stesso. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto rinunciando sin da ora ad ogni eccezione o reclamo.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere a RSM tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato, comprensivo delle disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

10.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

10.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

10.3 Avvalimento (eventuale) Ai sensi dell'art. 104 del Codice.

ART. 11 - PENALITA'

11.1 Ogni ritardo nella consegna rispetto alla tempistica indicata nel presente documento o definito a valle della riunione di Kick-off e relativo ai singoli punti 3.1, 3.2 e 3.3 del capitolato tecnico, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità in relazione all'attività richiesta.

Per l'attività 3.1 la penalità è pari allo 0.5% rispetto all'importo di aggiudicazione e verrà applicata per ogni giorno oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività previo convocazione da parte di Rsm della riunione di Kick Off. La penalità massima prevista 5%, oltre la quale Rsm si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

Per l'attività 3.2, verrà richiesta la prestazione da parte di RSM. L'affidatario valuterà la richiesta e formulerà una proposta con impiego delle figure professionali necessarie e delle giornate lavorative. Dal momento dell'approvazione della proposta l'attività deve essere avviata entro 5gg lavorativi. Ad ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo richiesto

per lo specifico ordinativo fino ad un massimo del 10%, oltre la quale RSM si riserverà la facoltà di risolvere il contratto. L'attività dovrà essere conclusa nei tempi definiti a valle del Kick-off. Ad ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata la penalità pari allo 0.5% rispetto all'importo definito dall'avvio delle attività. La penalità massima prevista 5%, oltre la quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Per l'attività 3.3, verrà richiesta la prestazione da parte di RSM attraverso il brief. L'affidatario valuterà la richiesta e produrrà la campagna secondo le esigenze recepite e i tempi indicati al paragrafo 3.3. Ad ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo per lo specifico ordinativo fino ad un massimo del 10%, oltre la quale Rsm si riserverà la facoltà di risolvere il contratto. È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Per l'intera durata del contratto, iniziative ed interventi non autorizzati da RSM sulla piattaforma, che non siano strettamente legati ad attività di assistenza applicativa, faranno maturare il diritto di RSM di risolvere il contratto e conseguentemente attivare le procedure di cessazione del servizio. In caso di reiterazione dell'inosservanza dei tempi e delle modalità di esecuzione delle attività del Contratto, la Committente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto e all'acquisizione in danno dell'Appaltatore inadempiente, di incamerare la garanzia definitiva e di attivare tutte le ulteriori azioni a tutela dei propri interessi.

12.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o dell'Ausiliaria o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore e/o all'Ausiliaria di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 15;
- per una o più violazioni accertate del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità, del Protocollo d'Intesa, di cui al successivo art. 16;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 122 del Codice nonché dall'art. 124 del Codice.

12.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - salvi il risarcimento dell'eventuale maggior danno e la segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

13.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

13.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente (max 50%).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 10.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 6.5.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 14 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

ART. 15 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 16 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO D'INTESA

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione “governance”, al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

16.2 L’Appaltatore dà atto che il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026” (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall’Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall’Appaltatore. L’Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti alla gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna Parte potrà, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 18 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 10/2024, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente all'Offerta tecnico-economica dell'Appaltatore.

ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 20 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Contratto

sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)